



COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

Settore II - Servizi Finanziari

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI

**(Modifica del precedente regolamento approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 25.2.2000)**

Art. 1
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Determinazione aliquote

1. La determinazione delle aliquote, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale, è disposta dal Comune con apposita deliberazione, pubblicata

per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.

2. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Art. 4

Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni delle comunità montane, dai consorzi fra detti

enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 5

Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione, se dovuta, richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

Art. 6**Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero in edificio adiacente e si applica ad uno soltanto di essi.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 7

Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito

1. Sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per i quali è possibile applicare la eventuale aliquota agevolata, e la detrazione per abitazione principale.

2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta entro il secondo grado di parentela, e in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il secondo grado.

Art. 8

Rimborsi

1. Non si procede al rimborso per importi complessivi (imposta dovuta più interessi) inferiori a £. 30.000 (trentamila) per singolo anno d'imposta.

2. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per un periodo di tempo non eccedente tre anni e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo e purché sulle aree interessate non sia iniziata alcuna opera di natura edificatoria, né sia stata intrapresa, da parte del soggetto passivo, azione, ricorso o quant'altro contro il provvedimento di dichiarata inedificabilità.

In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 9

Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 10

Irrogazione della sanzione

L'irrogazione delle sanzioni previste da apposito regolamento è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all'art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto dal regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

Art. 11

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59 ,1° comma, lett. O, del D.lgs. 446/97, il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturale di grave entità;

- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico attestate dal Servizio Sociale a seguito di richiesta da parte del contribuente.

Art. 12

Liquidazione ed accertamento

L'ufficio entro e non oltre il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo o ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata A/R, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste da apposito regolamento.

Art. 13

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:

la Giunta municipale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure di percentuali:

- l'una, non superiore al 10 ‰, a valere su gettito dell'Ici riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
- l'altra, non superiore al 10 %, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per Ici nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento

dell'evasione rettificata di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali;

il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

Art. 14

Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 15

Formalità

Il presente regolamento è inviato, con la relativa delibera di approvazione, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.